

# COMUNE DI MONASTERACE

89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria

## SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

**Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026 – Relazione e parere.**

### Normativa di riferimento

L'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali. In particolare prevede che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate.

Sono, tuttavia, previste deroghe alla disciplina recata dalla legge n. 199 del 2025, ma limitate alla previsione di nuove tempistiche, non potendo ovviamente coincidere con quelle previste dalla legge di bilancio che era stato fissato al 30 aprile 2026, nonché al vincolo di aderire al dispositivo di "rottamazione" con riferimento a tutti i crediti affidati per l'intero periodo 2000-2023.

### Modalità operative e termini

Dalla previsione normativa si evince che la scelta di aderire alla rottamazione *quinquies* deve essere approvata dagli enti locali con propria delibera consiliare, avente natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 446/1997, considerato che con essa l'ente dispone delle proprie entrate in termini di azzeramento delle sanzioni e degli interessi, sebbene attraverso un rinvio alla disciplina statale attuato mediante la decisione di voler aderire alla rottamazione *quinquies*. Ne consegue che la delibera dovrà essere corredata dal parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs. n. 267 del 2000.

Per tale operazione, non è richiesta alcuna verifica circa gli effetti sulla situazione economico-finanziaria e sugli equilibri di bilancio anche se è effettuato un'analisi dei carichi affidati a AdE-R, verificando gli effetti finanziari che dalla decisione di adesione possano derivare. Va anche sottolineato che la decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l'ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria, quindi l'Ente non ha la possibilità di scegliere quale entrate o quali annualità definire.

L'art. 10-*quinquies* prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*.

La delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga alle norme ordinarie, dettagliatamente citate dalla legge, che prescrivono, ai fini dell'efficacia, la pubblicazione dei

provvedimenti sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF. La trasmissione al MEF è prevista entro il 30 settembre 2026, ma a soli fini statistici.

### **Oggetto della definizione**

La definizione riguarda tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati a AdE-R dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Rientrano, quindi, tutte le entrate comunali affidate a AdE-R, sia tributarie (IMU, Tari, Canone unico patrimoniale, che patrimoniali (sanzioni al codice della strada, rette scolastiche, altre tariffe). Anche il TEFA, tributo provinciale collegato alla TARI, può risultare oggetto di definizione non in via autonoma, ma in quanto incluso negli atti comunali di accertamento affidati a AdE-R e avviati alla rottamazione.

Sono definibili anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Quindi, vengono abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.

### **La procedura della definizione agevolata**

A decorrere dal 15 settembre 2026, AdE-R rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso AdE-R pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Il debitore ha la possibilità di integrare la propria dichiarazione entro la data del 31 ottobre 2026.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione<sup>16</sup> è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.

Entro il 31 dicembre 2026, AdE-R comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

L'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

### **Situazione Comune di Monasterace**

Il Comune di Monasterace, in riferimento ai carichi affidati AdE-R e rientranti nel perimetro della rottamazione quinquies, attualmente presenta la seguente situazione:

## IMU

IMU	carico affidato	anno affidamento	imposta residua da riscuotere al 05/06/2026	interessi	sanzioni	SPESE	totale da riscuotere
2012	€ 29.105,00	2020	€ 17.172,11	€ 3.161,36	€ 4.417,64	€ 176,60	€ 24.927,71
2013	€ 133.601,00	2021	€ 81.490,33	€ 2.120,28	€ 22.374,92	€ 1.009,15	€ 106.994,68
2014	€ 217.658,00	2022	€ 115.126,14	€ 1.706,70	€ 35.003,30	€ 1.324,65	€ 153.160,79
2015	€ 182.957,04	2023	€ 108.048,58	€ 2.063,28	€ 27.880,28	€ 1.006,88	€ 138.999,02
	€ 563.321,04		€ 321.837,16	€ 9.051,62	€ 89.676,14	€ 3.517,28	€ 424.082,20

## TARES/TARI

TARES/TARI	carico affidato	anno affidamento	imposta residua da riscuotere al 05/06/2026	interessi	sanzioni	SPESE	totale da riscuotere
2013	202418	2020	€ 119.536,61	€ 2.264,92	€ 35.440,98	€ 2.361,23	€ 159.603,74
2014	139156	2022	€ 86.827,93	€ 1.523,58	€ 25.142,56	€ 2.582,67	€ 116.076,74
2015	135874,01	2023	€ 88.994,89	€ 1.289,47	€ 23.233,83	€ 2.640,85	€ 116.159,04
	<b>477448,01</b>		€ <b>295.359,43</b>	<b>5077,97</b>	<b>83817,37</b>	€ <b>7.584,75</b>	<b>391839,52</b>

## SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Servizio Idrico Integrato	carico affidato	anno affidamento	Canone residuo da riscuotere al 05/06/2026	interessi	sanzioni	SPESE	totale da riscuotere
2019	189.856,22	2023	150.020,65	13,67		2824,41	152858,73

Esaminati i residui attivi iscritti in bilancio e l'accantonamento a FCDE, la situazione è la seguente:

IMU	residuo di bilancio	FCDE ATTUALE	Importo FCDE
2012	€ 24.766,68	70%	€ 17.336,68
2013	€ 106.412,14	70%	€ 74.488,50
2014	€ 120.242,33	70%	€ 84.169,63
2015	€ 107.973,72	70%	€ 75.581,60
	€ <b>359.394,87</b>	70%	€ <b>251.576,41</b>

TARES/TARI	residuo di bilancio	FCDE ATTUALE	Importo FCDE
2013	€ 159.576,93	92,93%	€ 148.294,84
2014	€ 76.405,31	69,28%	€ 52.933,60
2015	€ 113.754,20	69,28%	€ 78.808,91
	€ <b>349.736,44</b>		€ <b>280.037,35</b>

Servizio Idrico Integrato	residuo di bilancio	FCDE ATTUALE	Importo FCDE
2019	€ <b>152.678,76</b>	65%	€ <b>99.241,19</b>

Complessivamente il totale carico da riscuotere affidato a AdE-R e rientrante nel perimetro della rottamazione è pari a € 968.780,45 importo che definito ammonterebbe a € 781.143,68, con rottamazione di € 187.636,77, mentre il totale dei residui iscritti in bilancio degli stessi carichi da riscuotere è pari a 861.810,07 e il totale FCDE accantonato al 31/12/2025 è pari a € 630.854,95.

Da quanto sopra riportato si evince che l'operazione della rottamazione quinquies produrrebbe effetti finanziari sostenibili. Infatti stimando l'adesione del 50% dei debitori, l'importo della riduzione sarebbe pari a € 93.818,39 ( 187.636,77\* 50%) e pertanto il carico originario passerebbe ad € 874.962,06 (968.780,45-93.818,39) compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio in considerazione del minore ammontare dei residui attivi relativi ai carichi affidati e del relativo accantonamento a FCDE.

Si riporta di seguito l'impatto dettagliato dell'eventuale adesione alla rottamazione quinquies considerando l'operazione al 100%:

(a) IMU	(b) carico affidato	anno affidamento	(c) imposta residua da riscuotere al 05/06/2026	(d) interessi	(e) sanzioni	(f) spese	(g) totale da riscuotere	(h) residuo di bilancio	(i) differenza (h-g)	(l) FCDE ATTUALE	(m) Importo FCDE	(n) Totale rottamazione (d+e)	(o) importo carico post rottamazione (h-m)	(p) differenza con residui di bilancio (o-h)	(q) FCDE relativo a sanzioni e interessi (l*n) (q)	(r) effetti sui residui (q-p)
2012	€ 29.105,00	2020	€ 17.172,11	€ 3.161,36	€ 4.417,64	€ 176,60	€ 24.927,71	€ 24.766,68	-€ 161,03	70%	€ 17.336,68	€ 7.579,00	€ 17.348,71	-€ 7.417,97	€ 5.305,30	-€ 2.112,67
2013	€ 133.601,00	2021	€ 81.490,33	€ 2.120,28	€ 22.374,92	€ 1.009,15	€ 106.994,68	€ 106.412,14	-€ 582,54	70%	€ 74.488,50	€ 24.495,20	€ 82.499,48	-€ 23.912,66	€ 17.146,64	-€ 6.766,02
2014	€ 217.658,00	2022	€ 115.126,14	€ 1.706,70	€ 35.003,30	€ 1.324,65	€ 153.160,79	€ 120.242,33	-€ 32.918,46	70%	€ 84.169,63	€ 36.710,00	€ 116.450,79	-€ 3.791,54	€ 25.697,00	€ 21.905,46
2015	€ 182.957,04	2023	€ 108.048,58	€ 2.063,28	€ 27.880,28	€ 1.006,88	€ 138.999,02	€ 107.973,72	-€ 31.025,30	70%	€ 75.581,60	€ 29.943,56	€ 109.055,46	€ 1.081,74	€ 20.960,49	€ 22.042,23
<b>Totale</b>	<b>€ 563.321,04</b>		<b>€ 321.837,16</b>	<b>€ 9.051,62</b>	<b>€ 89.676,14</b>	<b>€ 3.517,28</b>	<b>€ 424.082,20</b>	<b>€ 359.394,87</b>	<b>-€ 64.687,33</b>	<b>70%</b>	<b>€ 251.576,41</b>	<b>€ 98.727,76</b>	<b>€ 325.354,44</b>	<b>-€ 34.040,43</b>	<b>€ 69.109,43</b>	<b>€ 35.069,00</b>

(a) TARES/TARI	(b) carico affidato	anno affidamento	(c) imposta residua da riscuotere al 05/06/2026	(d) interessi	(e) sanzioni	(f) spese	(g) totale da riscuotere	(h) residuo di bilancio	(i) differenza (h-g)	(l) FCDE ATTUALE	(m) Importo FCDE	(n) Totale rottamazione (d+e)	(o) importo carico post rottamazione (h-m)	(p) differenza con residui di bilancio (o-h)	(q) FCDE relativo a sanzioni e interessi (l*n) (q)	(r) effetti sui residui (q-p)
2013	202418	2020	€ 119.536,61	€ 2.264,92	€ 35.440,98	€ 2.361,23	€ 159.603,74	€ 159.576,93	-€ 26,81	92,93%	€ 148.294,84	€ 37.705,90	€ 121.897,84	-€ 37.679,09	€ 35.040,09	-€ 2.639,00
2014	139156	2022	€ 86.827,93	€ 1.523,58	€ 25.142,56	€ 2.582,67	€ 116.076,74	€ 76.405,31	-€ 39.671,43	69,28%	€ 52.933,60	€ 26.666,14	€ 89.410,60	€ 13.005,29	€ 18.474,30	€ 5.469,01
2015	135874,01	2023	€ 88.994,89	€ 1.289,47	€ 23.233,83	€ 2.640,85	€ 116.159,04	€ 113.754,20	-€ 2.404,84	69,28%	€ 78.808,91	€ 24.523,30	€ 91.635,74	-€ 22.118,46	€ 16.989,74	-€ 5.128,72
<b>Totale</b>	<b>€ 477.448,01</b>		<b>€ 295.359,43</b>	<b>€ 5077,97</b>	<b>€ 83817,37</b>	<b>€ 7.584,75</b>	<b>€ 391839,52</b>	<b>€ 349.736,44</b>	<b>-€ 42.103,08</b>		<b>€ 280.037,35</b>	<b>€ 88.895,34</b>	<b>€ 302.944,18</b>	<b>-€ 46.792,26</b>	<b>€ 70.504,14</b>	<b>€ 23.711,88</b>

(a) SERVIZIO IDRICO	(b) carico affidato	anno affidamento	(c) canone residuo da riscuotere al 05/06/2026	(d) interessi	(e) sanzioni	(f) spese	(g) totale da riscuotere	(h) residuo di bilancio	(i) differenza (h-g)	(l) FCDE ATTUALE	(m) Importo FCDE	(n) Totale rottamazione (d+e)	(o) importo carico post rottamazione (h-m)	(p) differenza con residui di bilancio (o-h)	(q) FCDE relativo a sanzioni e interessi (l*n) (q)	(r) effetti sui residui (q-p)
2019	€ 189.866,22	2023	€ 150.020,65	€ 13,67		€ 2.824,41	€ 152.858,73	€ 152.678,76	-€ 179,97	65%	€ 99.241,19	13,67	€ 152.845,06	€ 166,30	€ 8,89	€ 175,19

Come si può notare la colonna ( p ) riporta l'impatto che la rottamazione ha sui residui iscritti in bilancio ( se è negativa significa che i residui iscritti in bilancio sono superiori al carico da riscuotere post rottamazione), la colonna ( q ) riporta invece il calcolo del FCDE riferito ai soli interessi + sanzioni mentre la colonna ( r ) dimostra la sostenibilità dell'operazione, in quanto con la riduzione del carico per effetto della rottamazione l'effetto verrebbe compensato con il FCDE.

Si specifica che gli importi positivi riportati nella colonna ( r ) per singola annualità indicano che l'operazione è "coperta" dal FCDE mentre quelli negativi indicano che lo stesso è insufficiente rispetto agli importi rottamati, insufficienza che viene recuperata considerando complessivamente l'entrata.

Alla luce di quanto sopra espresso, esprimo pertanto parere favorevole all'adesione alla rottamazione quinquies, prevista dall'art. 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, al fine di agevolare la riscossione dei crediti di difficile esigibilità

Si attesta, inoltre la piena compatibilità della misura con il mantenimento degli **equilibri di bilancio** di cui all'art. 193 del TUEL.

Monasterace, 08/06/2026

Il Responsabile del Settore

( dr.ssa Maria Lucà)